COMUNE DI CIMITILE

Prov. di Napoli

****

N. 28 Reg. **li, 10 Dicembre 2010**

COPIA: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Approvazione Regolamento della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche con conseguente revoca parziale della delibera consiliare n. 3 del 26/3/2003.

L'anno duemiladieci il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 17.25, con prosieguo, presso la struttura ex asilo in via "E. De Nicola", convocato con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Vincenzo Tedeschi – Presidente del Consiglio Comunale.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 e assenti sebbene invitati n. 4 come segue:

N.	*Cognome e Nome*	*Pres*	*Ass*	N.	*Cognome e Nome*	*Pres*	*Ass*
1	**Provvisiero Nunzio**	X		11	**Panico Giovanni**	X	
2	**Di Palma Pasquale**	X		12	**Maisto Amodio**	X	
3	**Scala Massimo**	X		13	**Buglione Luciano**		X
4	**Amato Felice**	X		14	**Greco Carmine**	X	
5	**Balletta Domenico**	X		15	**Buglione Emilio**	X	
6	**Miele Angelo**	X		16	**Panagrosso Tommaso Luigi**	X	
7	**Tedeschi Vincenzo**	X		17	**Balletta Francesca**		X
8	**Aprile Francesco**	X					
9	**Romano Saverio**	X					
10	**Iovino Biagio**	X					

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale : Dr. Felice Napolitano

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

Di quanto si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il PRESIDENTE **Il SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott. Vincenzo Tedeschi) **F.to (Dr. Felice Napolitano)**

....

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 20 DIC. 2010 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale **Il Segretario Comunale**

F.to (Sig. Espedito Costanzo) **F.to (Dr. Felice Napolitano)**

....

Oggetto: Approvazione Regolamento della tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche con conseguente revoca parziale della delibera consiliare n. 3 del 26/3/2003.

Il Presidente del C.C., in prosieguo della seduta consiliare, dopo aver introdotto l'argomento in oggetto, cede la parola all'assessore Romano Saverio; quest'ultimo illustra sul regolamento in discussione evidenziando le differenze con quello attuale; di poi procede alla lettura della comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario (prot. n. 10060 in data 10/12/2010).
Infine, propone, su sollecitazione della commissione consiliare, che per le manifestazioni culturali e religiose venga disposta la riduzione della tariffa all'80%.
Seguono gli interventi dei consiglieri Buglione E., Romano S. e Balletta D. circa le tariffe da applicare.
Interviene il consigliere Panagrosso Tommaso Luigi, il quale pone una distinzione tra le manifestazioni, rilevando che per una sagra, trattandosi di manifestazione a scopo di lucro, occorre pretendere il rispetto delle disposizioni igieniche-sanitarie e fiscali.
Mentre, invece, osserva che occorre esonerare in toto le manifestazioni religiose; per cui occorre porre una distinzione tra manifestazioni avente scopo di lucro dalle altre che non hanno tali finalità.
Interviene il Sindaco, il quale precisa che, come definito dalla commissione consultiva, la giunta nell'approvare le tariffe deve tenere presente la differenza tra le manifestazioni religiose e le altre non strettamente religiose.
Dalle discussioni intervenute, scaturisce la proposta di ridurre dell'80% la tariffa per le manifestazioni religiose, demandando alla giunta di definire il concetto di manifestazione religiosa.
Interviene l'assessore Balletta Domenico, il quale fa rilevare che in presenza di manifestazioni occorre imporre il ripristino dello stato dei luoghi.
Interviene il consigliere Buglione Emilio, il quale si dichiara favorevole alla proposta dell'approvazione del regolamento, come definito in commissione, con la revoca parziale della delibera di C.C. n. 3/2003, auspicando, per le nuove tariffe, un rapido aggiornamento da parte della giunta.
Interviene il consigliere Panagrosso Tommaso Luigi, il quale in merito al nuovo regolamento, propone di escludere qualsiasi tassazione per le manifestazioni culturali, religiose e sportive, ritenendo che le stesse vadano promosse ed incentivate.
A seguito di varie formulazioni di proposte, viene definita la proposta di seguito esposta dall'assessore Balletta Domenico, il quale propone di approvare il regolamento come definito dalla commissione, mentre per la parte tariffaria di demandare alla giunta di verificare le possibili variabili.
Interviene il consigliere Panagrosso Tommaso Luigi, il quale avendo fornito il proprio contributo in commissione per la formulazione del regolamento, esprime il voto favorevole rilevando che in sede di giunta si tengano presente le indicazioni politiche espresse per le manifestazioni religiose, culturali e sportive, per le quali non è da escludere una tariffa simbolica.

Il Segretario Comunale illustra al consesso sui contenuti della deliberazione da adottare.

Il Consiglio Comunale

Sentita la discussione intervenuta e le varie proposte espresse, nonché la proposta resa dall'assessore Balletta Domenico.
Avuta lettura della comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario, prot. n. 10060 in data 10/12/2020, che si allega.
Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 26/3/2003 di approvazione del regolamento della TOSAP con allegate tariffe.
Visto il capo 2° del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 con il quale è stata riformata la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Rilevato che si intende provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche legislative evidenziate nella citata comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario.
Ritenuto, altresì, di revocare la propria deliberazione n. 3 del 26/3/2003 ad esclusione delle tariffe allegate alla medesima, le quali rimangono in vigore sino all'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2011 da parte della giunta.
Visto lo schema di regolamento TOSAP nella stesura definitiva, che si allega alla presente deliberazione.
Dato atto che lo schema del regolamento in parola è stato definito dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 30/11/2010.
Atteso, altresì, che l'argomento in discussione è stato esaminato dalla competente commissione consiliare consultiva nella seduta del 2/12/2010.
Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 40 del D.Lvo n. 267/2000.
Con votazione unanime resa per alzata di mano.

D e l i b e r a

Di approvare, come si approva, il testo definitivo del Regolamento per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche composto da 19 articoli e che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, con contestuale revoca della delibera consiliare n. 3 del 26/3/2003 di approvazione del regolamento TOSAP ad esclusione delle tariffe allegate al medesimo, le quali rimagono in vigore sino all'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2011 da parte della Giunta.
Di dare atto che il regolamento TOSAP ha efficacia a decorrere dall'1/1/2011.
Successivamente, su proposta del Presidente del C.C., il Consiglio Comunale con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano

D e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Il presente provvedimento sarà inserito sul sito istituzionale dell'ente nella sezione riservata all'Albo Pretorio.

COMUNE DI CIMITILE

Provincia di Napoli

VIA E. De Nicola, 27-31 - 80030 -Cimitile (NA) – Tel 081/3114518 - fax 081/3114514
e-mail: ragioneria@comune.cimitile.na.it

Servizio Finanziario

Prot. 10060

lì, 10/12/2010

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

OGGETTO: Regolamento TOSAP.

Il vigente regolamento TOSAP fu approvato con atto consiliare n. 3 del 26/03/2003, con decorrenza 01/01/2003, per cui si propone l'approvazione di un nuovo regolamento per adeguarlo alle modifiche normative introdotte dall'art. 1, commi da 156 a 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che rappresentano una sorta di piccolo testo unico relativo alle entrate degli enti locali.

In particolare, si evidenziano le nuove indicazioni relative alle motivazioni degli atti emessi dall'ente locale, nonché i nuovi termini di decadenza previsti per gli stessi. A tal proposito si rileva che possono essere emessi solo avvisi di accertamento e non più avvisi di liquidazione, prevedendo modifiche relative alla disciplina degli interessi moratori e dei rimborsi.

La legge finanziaria 2008 ha, nello specifico, fissato la misura annua massima degli interessi da applicare per avvisi di accertamento e per le procedure di rimborso, ha stabilito l'arrotondamento delle somme da richiedere e da rimborsare, ha previsto la possibilità di compensazione delle somme a credito con quella a debito, ha indicato l'ammontare dei versamenti minimi, nonché per incrementare gli introiti.

Le tariffe della TOSAP saranno stabilite dalla Giunta comunale.

IL RESPONSABILE
Rag. Gaetano Salvatore

COMUNE DI CIMITILE - UFFICIO RAGIONERIA

Regolamento per l'applicazione della Tassa per le Occupazioni di Spazi ed Aree pubbliche

CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1
Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonchè quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta semplice all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
Ove per la concessione della stessa area siano state presentate piú domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4
Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede nei termini e nel rispetto della legge 241/90. In caso di diniego, questo viene comunicato con i motivi del medesimo.

Art. 5
Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa; esse hanno carattere personale e non possono essere cedute.
Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
In tutti i casi esse vengono accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
d) a termine, per la durata massima di anni 10.

Il concessionario deve esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6
Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
Le aree per lo stazionamento degli autobus, delle autovetture e delle vetture da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7
Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8
Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9
Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

C A P O I I - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina detto tributo, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitú di pubblico passaggio.
Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale. In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dalla vigente normativa, la tassa:
- è dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili;
- non è dovuta per i passi carrabili;
- non è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- è dovuta per le occupazioni di suolo pubblico con impianti di erogazione di pubblici servizi;
- non è dovuta per le occupazioni gravate da canoni concessori non ricognitori.

Art. 13
Criteri per la determinazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 (occupazione del sottosuolo e soprasuolo) sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 14
Misurazione dell'area occupata - criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale; qualora in concessione, viene eseguita in esclusiva dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Art. 15
Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione di Giunta Municipale.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 50% della tariffa giornaliera;
b) occupazioni da 7 a 12 ore: riduzione del 25% della tariffa giornaliera;
c) occupazioni da 13 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie:
A) Occupazioni da parte di attività ambulanti
B) Occupazioni da parte di pubblici esercizi.
C) Occupazioni da parte di produttori agricoli.
D) Occupazioni con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
E) Occupazioni per attività edilizia.
F) Occupazioni da parte di attività commerciali.
G) Altri tipi di occupazione.
Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 25%. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16
Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.
Non si fa luogo al versamento se la tassa dovuta non è superiore ad € 12,00.
Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta. In tal caso il pagamento della tassa, ferma restando la facoltà di versamento in 4 rate annuali uguali deve essere effettuato entro gg. 10 dall'inizio dell'occupazione.
La tassa, se di importo superiore ad € 258,23 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 17
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993, così come modifcato dall'art. 1, c. 161 della legge 296/2006 e dai D.Lgs.

472/1997 e 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla normativa vigente.
Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni.
Sulle somme dovute dal contribuente per violazioni contestate con avviso di accertamento e sulle somme che l'ente locale è tenuto a rimborsare sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 18
Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma della L. 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 19
Arrotondamenti del versamento

Il versamento dei tributi locali deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Oggetto: Approvazione Regolamento della tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche con conseguente revoca parziale della delibera consiliare n. 3 del 26/3/2003.

Il Presidente del C.C., in prosieguo della seduta consiliare, dopo aver introdotto l'argomento in oggetto, cede la parola all'assessore Romano Saverio; quest'ultimo illustra sul regolamento in discussione evidenziando le differenze con quello attuale; di poi procede alla lettura della comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario (prot. n. 10060 in data 10/12/2010).
Infine, propone, su sollecitazione della commissione consiliare, che per le manifestazioni culturali e religiose venga disposta la riduzione della tariffa all'80%.
Seguono gli interventi dei consiglieri Buglione E., Romano S. e Balletta D. circa le tariffe da applicare.
Interviene il consigliere Panagrosso Tommaso Luigi, il quale pone una distinzione tra le manifestazioni, rilevando che per una sagra, trattandosi di manifestazione a scopo di lucro, occorre pretendere il rispetto delle disposizioni igieniche-sanitarie e fiscali.
Mentre, invece, osserva che occorre esonerare in toto le manifestazioni religiose; per cui occorre porre una distinzione tra manifestazioni avente scopo di lucro dalle altre che non hanno tali finalità.
Interviene il Sindaco, il quale precisa che, come definito dalla commissione consultiva, la giunta nell'approvare le tariffe deve tenere presente la differenza tra le manifestazioni religiose e le altre non strettamente religiose.
Dalle discussioni intervenute, scaturisce la proposta di ridurre dell'80% la tariffa per le manifestazioni religiose, demandando alla giunta di definire il concetto di manifestazione religiosa.
Interviene l'assessore Balletta Domenico, il quale fa rilevare che in presenza di manifestazioni occorre imporre il ripristino dello stato dei luoghi.
Interviene il consigliere Buglione Emilio, il quale si dichiara favorevole alla proposta dell'approvazione del regolamento, come definito in commissione, con la revoca parziale della delibera di C.C. n. 3/2003, auspicando, per le nuove tariffe, un rapido aggiornamento da parte della giunta.
Interviene il consigliere Panagrosso Tommaso Luigi, il quale in merito al nuovo regolamento, propone di escludere qualsiasi tassazione per le manifestazioni culturali, religiose e sportive, ritenendo che le stesse vadano promosse ed incentivate.
A seguito di varie formulazioni di proposte, viene definita la proposta di seguito esposta dall'assessore Balletta Domenico, il quale propone di approvare il regolamento come definito dalla commissione, mentre per la parte tariffaria di demandare alla giunta di verificare le possibili variabili.
Interviene il consigliere Panagrosso Tommaso Luigi, il quale avendo fornito il proprio contributo in commissione per la formulazione del regolamento, esprime il voto favorevole rilevando che in sede di giunta si tengano presente le indicazioni politiche espresse per le manifestazioni religiose, culturali e sportive, per le quali non è da escludere una tariffa simbolica.